Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 44 del 21 febbraio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

N. 41

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 71/2007, n. 77/2007 e n. 102/2007.

SOMMARIO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) linea C della metropolitana di ROMA (CUP E51I0400001007) progetto definitivo variante tratta T4 - T5: tratto compreso tra le stazioni Teano e Torre Spaccata escluse. (Deliberazione n. 71/2007).

IL CIPE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., e visti in particolare:
- la parte II, titolo III, capo IV concernente "lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi";
- l'articolo 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale";

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando – tra l'altro – la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente, in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei "Sistemi urbani", interventi che riguardano la città di Roma e, più specificatamente, la metropolitana C, la metropolitana B1 ed il Grande Raccordo Anulare per un costo complessivo di 2.892,159 Meuro;

VISTE le delibere 1° agosto 2003, n. 65 (G.U. n. 258/2003), 20 dicembre 2004, n. 105 (G.U. n. 149/2005), 27 maggio 2005, n. 39 (G.U. n. 264/2005), 29 marzo 2006, n. 78 (G.U. n. 210/2006), 17 novembre 2006, n. 144 (G.U. n. 264/2006) e 28 giugno 2007, n. 46, in corso di formalizzazione, con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine alla metropolitana di Roma – linea C – Tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Pantano) ed i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

CONSIDERATO che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

VISTA la nota 26 luglio 2007, n. 325, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la relazione istruttoria sul progetto definitivo della "Variante alla tratta T4-T5 riguardante il tratto compreso tra le stazioni Teano e Torre Spaccata escluse", proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture;

P R E N D E A T T O

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

- sotto l'aspetto tecnico-procedurale

- che il progetto definitivo all'esame concerne la variante alla tratta T4-T5 (S. Giovanni-Malatesta-Alessandrino), nel tratto compreso tra le stazioni Teano e Torre Spaccata escluse, risultata necessaria alla luce delle indagini supplementari eseguite durante la fase di progettazione esecutiva;
- che la variante in argomento consente, attraverso modifiche altimetriche e planimetriche del tracciato nel tratto interessato, di eliminare le interferenze, dirette e non, con le palificate di fondazione dei fabbricati sottopassati dalle gallerie di linea e di risolvere le problematiche connesse alla diffusa presenza di cavità, soprattutto nelle aree interessate dai manufatti di stazione, evidenziata dalle ulteriori indagini eseguite nella fase di progettazione esecutiva;
- che la significativa presenza di cavità innanzi accennata ha comportato la necessità di modificare anche la tipologia costruttiva delle stazioni Gardenie e Mirti che verranno realizzate interamente tra paratie e la riorganizzazione degli aspetti funzionali della stazione Parco di Centocelle che conserverà la tipologia mista con banchine in galleria a foro cieco e discenderie e piano atrio tra paratie;
- che, in relazione alla previsione di pervenire alla messa in esercizio per la primavera 2011 dell'intera tratta S.Giovanni – Pantano, compreso il deposito Graniti, quale prima fase attuativa della linea C, la variante all'esame prevede le

conseguenti ottimizzazioni nelle tratte T4 e T5 che consentono significative semplificazioni costruttive delle medesime tratte e conseguentemente una riduzione delle opere da realizzare, in quanto non è più necessario il collegamento provvisorio di servizio alla linea A, per l'uso temporaneo del deposito di Osteria del Curato, previsto tra le stazioni Re di Roma della linea A e la stazione S.Giovanni della linea C;

- che, oltre alle varianti sopra illustrate, sono state anche apportate, tra le stazioni Malatesta e Teano della medesima tratta T4-T5, talune varianti "non sostanziali" con le quali l'opera di partenza per lo scavo delle gallerie di linea in direzione S.Giovanni, prima prevista nell'area della stazione Teano, viene spostata in corrispondenza del pozzo "Malatesta";
- che le modifiche di cui ai punti precedenti sono adeguatamente illustrate e motivate dal Ministero istruttore in relazione, da un lato, ai più approfonditi elementi di conoscenza che è stato possibile acquisire soltanto nella fase di progettazione esecutiva, e dall'altro alla luce dell'andamento di parte delle attività di indagine archeologica preventiva;
- che la "variante non sostanziale" tra le stazioni Malatesta e Teano della tratta T4-T5, è stata approvata direttamente dal soggetto aggiudicatore, secondo la procedura prevista dall'art. 169, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, a seguito della comunicazione effettuata dallo stesso soggetto aggiudicatore, con nota 15 marzo 2007, n. 3342, al Ministero delle infrastrutture, alla Regione Lazio, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Comune di Roma, e della decorrenza, senza osservazioni, del termine previsto dal citato comma 4;
- che il soggetto aggiudicatore con nota 4 maggio 2007, n. 5679, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture il progetto definitivo della variante all'esame e con nota 9 maggio 2007, n. 5831, ha comunicato allo stesso Ministero di aver trasmesso il medesimo progetto alle Amministrazioni interessate e agli Enti gestori delle interferenze;
- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, l'avvio del procedimento di pubblica utilità è stato comunicato mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale in data 5 maggio 2007;
- che in data 18 luglio 2007, ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, è stata indetta dal Ministero delle infrastrutture la Conferenza di Servizi con la partecipazione dei soggetti interessati che hanno espresso parere favorevole con prescrizioni ed osservazioni;
- che in sede di Conferenza di servizi, in particolare, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni ed osservazioni, espressi dalla Regione Lazio, per i profili ambientali ed urbanistici, con nota 18 luglio 2007, n. 123696 e dal Comune di Roma con il deposito agli atti della Conferenza delle indicazioni emerse nel corso della Conferenza di servizi interna del Comune medesimo;
- che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 18 luglio 2007, n. 34.19.04/13972, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture parere di massima favorevole, con prescrizioni, sul progetto definitivo in argomento;

- che, alla luce dei pareri espressi, il Ministero delle infrastrutture propone le prescrizioni e raccomandazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale delle osservazioni formulate;

- sotto l'aspetto attuativo

- che la variante all'esame, riguardando tratte comprese nella prima fase attuativa della linea C, riveste fondamentale importanza al fine di pervenire alla messa in esercizio dell'intera tratta S.Giovanni-Pantano, compreso il deposito Graniti, per la primavera 2011, secondo quanto previsto nel contratto stipulato dal soggetto aggiudicatore con il Contraente Generale Metro C S.p.A. il 12 ottobre 2006;
- che anche l'approvazione già intervenuta della variante "non sostanziale" è da considerarsi nell'ottica esposta al punto precedente, in quanto consente l'avvio dello scavo della galleria di linea in direzione S.Giovanni in tempi compatibili con il cronoprogramma di realizzazione della linea;

- sotto l'aspetto finanziario

- che la variante all'esame non comporta ulteriori necessità finanziarie, in quanto l' incremento di costo per le maggiori opere da eseguire risulta sostanzialmente compensato dalle economie dovute alla eliminazione di altre opere per effetto dell'ottimizzazione generale della tratta T4-T5;
- che il costo della variante in argomento risulta pari a 825,569 milioni di euro e rientra nella copertura finanziaria della tratta interessata, indicata nella delibera di questo Comitato n. 65/2003, al netto dei ribassi di gara utilizzati per concorrere al finanziamento della tratta T6A-T7 e deposito Graniti di cui alla delibera n.46/2007 citata in premessa;
- che la suddetta copertura finanziaria è assicurata dal Comune di Roma, nell'ambito del cofinanziamento assentito con delibera del Consiglio comunale di Roma 12 maggio 2005, n. 108, e dallo Stato nell'ambito del finanziamento concesso per le tratte T4 e T5 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 211/1992 e con la più volte citata delibera n. 65/2003;
- che l'articolazione della copertura finanziaria degli interventi in approvazione è la seguente:

Comune di Roma	327,884 milioni di euro
Legge n. 211/1992	462,488 milioni di euro
Fondi Legge Obiettivo	35,197 milioni di euro
Totale	825,569 milioni di euro

- che il parere dell'Unità tecnica-Finanza di progetto sul piano economico e finanziario relativo all'intero tracciato fondamentale, reso con nota 25 giugno 2007, n. 49743, conferma la necessità di finanziamento pubblico dell'intera opera;

DELIBERA

1 *Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato – con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture – anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo "Linea C della metropolitana di Roma – Variante alla tratta T4-T5, riguardante il tratto compreso tra le stazioni Teano e Torre Spaccata escluse", per un importo complessivo di 825,569 milioni di euro (comprensivo di IVA), di cui 662,149 per lavori, forniture ed oneri vari in carico al Contraente Generale ed euro 163,420 per somme a disposizione del Soggetto Aggiudicatore ed IVA.
L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.
E' confermato il costo complessivo del "tracciato fondamentale" approvato con delibera n.105/2004 e pari ad euro 3.047.424.106,36, nel quale risulta compreso l'importo di 825,569 milioni di euro relativo alle opere oggetto della presente approvazione.

1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto sono riportate nella parte 1^ dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.
Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nella parte 2^ del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3 E' altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto, ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 163/2006, dal Soggetto Aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi Enti gestori.

1.4 Gli immobili di cui è prevista l'espropriazione sono riportati negli elaborati del progetto definitivo indicati nell'allegato 2 che forma anch'esso parte integrante della presente delibera.

2 *Disposizioni finanziarie*

E' confermata la facoltà del soggetto aggiudicatore di avvalersi dei finanziamenti progressivamente attribuiti per la realizzazione delle prestazioni e dei lavori ritenuti più utili ed urgenti in relazione all'intero "tracciato fondamentale" della linea C, individuato nelle tratte da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Pantano) e nel deposito Graniti.

3 Clausole finali

3.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui alla presente delibera.

3.2 Per quanto concerne il progetto approvato al precedente punto 1, il Soggetto Aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

3.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto, in particolare, delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

3.4 Il protocollo d'intesa tra la Prefettura competente-UTG, la Società Roma Metropolitane a r.l. e il Contraente generale, previsto al punto 4.3 della delibera n. 105/2004 citata nelle premesse e relativo al "Tracciato fondamentale" della linea C della Metropolitana di Roma, deve essere riferito anche alle opere oggetto del progetto definitivo approvato al punto 1 della presente delibera.

Roma, 3 agosto 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE
Romano PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finaziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 137

ALLEGATO 1

LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA (CUP E51I0400001007)
PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE TRATTA T4 – T5: TRATTO COMPRESO TRA LE STAZIONI TEANO E TORRE SPACCATA ESCLUSE

PARTE 1^ - PRESCRIZIONI

- Relativamente alla Stazione di Teano, poiché la configurazione a binari sovrapposti implica una sommatoria dei flussi in uscita, è necessario evidenziare che nel calcolo dei moduli di evacuazione dalla banchina all'atrio si sia tenuto conto di tale dato.
- Per quanto riguarda gli aspetti economici, le variazioni al progetto approvato delle Tratte T4 e T5 devono essere conformi, nell'ambito delle singole lavorazioni e/o categorie di opere ai parametri di congruità economica già espressi in sede di approvazione di quel progetto definitivo.
- Nella fase di esecuzione dei lavori dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione e compensazione indicate nello studio.
- Nella fase di esecuzione dei lavori e in fase di esercizio dovranno essere verificati i livelli del clima acustico per garantire il mantenimento degli stessi al di sotto delle soglie brevi.
- Nella fase di esecuzione dei lavori la realizzazione delle opere non dovrà interferire con gli attuali flussi di traffico, organizzando con le relative Circoscrizioni, in relazione alla caratteristica della mobilità locale, le migliori soluzioni di fluidità.
- Nella fase di esecuzione dei lavori per quanto attiene i materiali provenienti dalle attività di smarino, ci si dovrà attenere ai disposti di cui all'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero dalla D.G.R. n. 816/2006 relativa alle linee guida per l'applicazione del richiamato art. 186.
- Per quanto riguarda le collocazioni di nuovi pozzi qualora interessino aree a verde o alberature, si richiedono le planimetrie relative alla sistemazione post operam dei lavori. Qualora fossero necessari abbattimenti questi andranno autorizzati a seguito di richiesta specifica, così come in uso per le precedenti tratte.
- Nella progettazione esecutiva dovrà essere verificata, con specifica relazione tecnica, la compatibilità acustica ambientale delle opere in esercizio, al fine di verificare l'ottemperanza dei valori con quelli definiti dal D.P.C.M. 14.11.1997 relativamente alla classe d'uso del territorio. Tale documento dovrà essere redatto e sottoscritto da tecnico competente di acustica ambientale iscritto in uno degli appositi elenchi costituiti dalle Regioni ed elaborato in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente (legge n. 447/95, legge Regione Lazio n. 18/01) e secondo la procedura indicata dal Dipartimento X in applicazione di detta normativa.
- Per quanto attiene le eventuali interferenze rilevate in fase di progettazione esecutiva, tra le opere variate e la rete delle fognature/collettori fognari, dovranno essere elaborati dei progetti esecutivi specifici di risoluzione delle interferenze. Detti progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della IV U.O. del Dip. XII del Comune di

Roma prima della loro attuazione.

- Per quanto attiene le eventuali interferenze rilevate in fase di progettazione esecutiva prevedere, per la massima estensione possibile, la costruzione di cavidotti/polifore, cunicoli o quanto altro per razionalizzare l'uso del sottosuolo. Per quanto attiene le reti di illuminazione pubblica il progetto deve ottenere il n.o. di Acea D.E. ove alla realizzazione non provveda Acea D.E. medesima. Inoltre l'U.O. V dovrà essere edotta sugli spostamenti provvisori e definitivi delle reti PP.SS..
- Le stazioni dovranno essere provviste di servizi igienici divisi per sesso. I servizi igienici dovranno possedere pavimento e pareti lavabili ed impermeabili, colonne di scarico munite al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, canne di esalazione prolungate oltre il piano di copertura.
- I servizi igienici dovranno essere dotati di impianti di ventilazione meccanica in grado di garantire un ricambio d'aria non inferiore a 5 volumi/ora.
- L'approvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal decreto 6 aprile 2004, n. 174, del Ministero della salute.
- L'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite allaccio alle più vicine fognature comunali che dovranno essere collegate senza soluzione di continuità con impianti di depurazione terminali funzionanti e recettivi.
- Qualora le opere progettate interferiscano con il tracciato di reti idriche potabili dovrà essere rispettato quanto previsto dagli artt. dal 112 al 134 del vigente Regolamento di igiene del Comune di Roma.
- Verificare la portanza di via delle Robinie con l'incremento dei flussi di traffico pubblici a cui la stessa verrà sottoposta e, nel caso sia necessario, provvedere alla bisogna.
- Definire e fissare le modalità e i criteri di sistemazione e riqualificazione delle aree interessate in corrispondenza delle relative uscite dei pozzi previsti per un adeguato inserimento con le valenze architettonico-ambientali di questa parte di città, per cui occorrerà valutare le modalità di inserimento e ammodernamento del progetto esecutivo.

<u>Pozzo 5.2</u>
- Si richiede lo scavo estensivo e globale inattuabile per trincee per motivi tecnici e scientifici in virtù delle profondità dei livelli antropici.

<u>Cantierizzazione campo base Giordani</u>
- Si richiede lo scavo estensivo fino al livello vergine delle aree interessate dall'impianto di betonaggio.

<u>Pozzi 5/3 e 5/4</u>
- Si richiedono indagini archeologiche preliminari.

- Le indagini, condotte secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio storico-archeologico ovvero con personale e mezzi messi a disposizione della società operatrice, avranno profondità variabile fino al livello di terreno sicuramente vergine. L'esito di tali accertamenti, consentirà al Ministero per i beni e le attività culturali di esprimere il parere definitivo.
- Indicare le aree che si vorranno utilizzare per i cantieri, depositi di materiali, aree

stoccaggio, strade e parcheggi di servizio; dovranno, altresì, essere previsti sia il programma degli interventi che le attività di rinaturalizzazione e ripristino delle aree oggetto della cantierizzazione. In particolare, in merito alle aree da individuare per lo stoccaggio provvisorio dei detriti, per le quali si dispone espressamente divieto che tali aree síano destinate a stoccaggio definitivo, si ritiene che debbano essere individuate le modalità e la tempistica al fine di sottoporre a verifica l'effettiva possibilità di conferire i detriti direttamente nelle cave abbandonate, per le quali si richiedono indicazioni progettuali inerenti alle attività di recupero.

- Predisporre uno studio sulle opere di recinzione, schermatura vegetale, sistemazione a verde, ripristino e rinaturalizzazione previste all'interno delle aree contermini alle stazioni in progetto, dando priorità nella individuazione di opere tali da consentire agli interventi preventivati una riqualificazione paesaggistico-ambientale delle stesse aree e delle opere connesse, quali parcheggi e viabilità di accesso alle stazioni.
- Per quanto attiene le eventuali interferenze rilevate in fase di progettazione esecutiva tra le opere variate e le condotte del gas, le risoluzioni delle interferenze vengano sempre concordate preventivamente in sede tecnica, con Italgas S.p.A., al fine di individuare le più idonee soluzioni propedeutiche alla redazione dei relativi preventivi di spesa.
- Per quanto attiene le eventuali interferenze rilevate in fase di progettazione esecutiva tra le opere variate e gli impianti di Acea S.p.A. DE/IP, si concorderanno con questi ultimi le modalità e le tecnologie operative per risolvere le interferenze.

PARTE 2^ - RACCOMANDAZIONI

- Per quanto riguarda gli impianti di carburanti, attività commerciali, edicole, pubblici esercizi, ecc. esistenti, non rilevabili dagli elaborati di progetto pervenuti, eventualmente interessati dai lavori e/o dalle cantierizzazioni, si invita ad informare in tempo utile il Dipartimento VIII del Comune di Roma affinché gli Uffici possano predisporre i conseguenti atti di competenza.
- Si raccomanda di preservare, ove possibile compatibilmente con la situazione statica circostante i cavi da realizzare, le cavità sotterranee presenti all'intomo dei tracciati delle gallerie.
- Si raccomanda, relativamente allo spostamento lato Roma degli assi dei binari in corrispondenza della stazione di Centocelle, di adottare soluzioni tali da contenere gli ingombri delle opere previsti al fine di minimizzare l'eventuale penalizzazione sul parco veicoli della ferrovia concessa Roma-Pantano.
- Si raccomanda di esaminare la possibilità di realizzare la paratia lato Roma, di confine tra le stazioni di Centocelle ed il parco di Centocelle, in maniera da consentire una migliore utilizzazione dei binari del parco stesso.
- Si raccomanda di verificare che tutte le scelte progettuali relative alle stazioni risultino omogenee con gli indirizzi di carattere funzionale definiti nell'ambito della validazione effettuata da parte di ATAC nel giugno 2002.

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO IN CUI SONO RIPORTATI GLI IMMOBILI DA ESPROPRIARE

CODIFICA
CX_5_D_X_E05_TX_D_AB_001_-
CX_5_D_X_E05_TX_D_AB_002_
CX_5_D_X_E05_TX_D_AB_003_
CX_5_D_X_E05_TX_D_AB_004_
CX_5_D_X_E05_TX_D_AB_005_
CX_5_D_X_E05_TX_R_AA_001_
CX_5_D_X_E05_TX_R_1A_001_-

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001): viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado: variante alla SS1 Aurelia nel tratto tra Savona torrente Letimbro ed Albisola Superiore. (Deliberazione n. 77/2007).

IL CIPE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTO l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

VISTO l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i. e visti in particolare

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi";
- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle

infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando – tra l'altro – la scissione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle Infrastrutture e Ministero dei Trasporti;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e visto in particolare l'articolo 1, comma 977, che – tra l'altro - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e s.m.i., ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include, sotto la voce "hub portuali", l'intervento relativo agli allacciamenti plurimodali Genova-Savona-La Spezia";

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi dell'articolo 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 2, nell'ambito degli allacciamenti plurimodali Genova - Savona - La Spezia, include la "variante S.S. Aurelia bis tra Savona/Torrente Letimbro e Albisola superiore";

VISTO il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge n. 296/2006, articolo 1, commi 511 e 512;

VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include, nell'allegato B4 relativo alle "opere da avviare entro il 2012", il progetto "SS1 Aurelia bis: viabilità d'accesso porti di Savona (Torrente Letimbro e Albisola Superiore)", per un costo complessivo di 246,96 milioni di euro;

VISTA la nota 26 luglio 2006, n. 324, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha chiesto l'iscrizione – all'od.g. della seduta di questo Comitato programmata per la giornata odierna – dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "SS Aurelia bis (Letimbro e Albisola superiore) e della concessione di un contributo a valere sulle risorse della "legge obiettivo";

VISTA la nota 26 luglio 2007, n. 325, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la relazione istruttoria concernente il **suddetto** progetto definitivo;

VISTA la nota 2 agosto 2007, n. 342, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso una versione aggiornata della relazione istruttoria, recante in particolare il nuovo quadro economico dell'opera aggiornato da ANAS S.p.A. in relazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006;

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

CONSIDERATO che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Liguria, sottoscritta il 6 marzo 2002;

CONSIDERATO che il contratto di programma con l'ANAS 2007-2011, sul cui schema questo Comitato si è pronunziato con delibera 20 luglio 2007, n. 65, nel "piano degli investimenti", da realizzare nel periodo considerato, e più specificatamente nell'elenco degli interventi da realizzare a carico delle risorse della "legge obiettivo" include, per la Liguria, la variante in questione con il costo di 246.956.734 euro e con appaltabilità nel 2008;

CONSIDERATO che l'art. 1 della citata legge n. 443, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 166/2002, e l'articolo 163 del decreto n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

SU PROPOSTA del Ministero delle infrastrutture;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

- sotto l'aspetto tecnico-procedurale

- che l'intervento si configura, nel suo insieme, come un asse tangenziale alla città di Savona, sviluppandosi secondo un ideale confine cittadino e collegando la SP 29, alle porte di Savona, con la SP 334 in prossimità al promontorio del monte Castellano, che l'intervento stesso è classificabile nella categoria C1 (strade extraurbane secondarie) di cui al decreto dell'allora Ministero delle infrastrutture e trasporti in data 5 novembre 2001, ha una estesa complessiva di circa 5,5 Km ed è stato suddiviso in 3 lotti funzionali;
- che la realizzazione della variante alla SS 1 Aurelia ha la finalità di migliorare l'attuale sistema viario, con positive ricadute a livello socio-economico e di salute pubblica, posto che la variante stessa si caratterizza soprattutto per la possibilità di un valido percorso alternativo di attraversamento dell'area e per la generazione di accessi in corrispondenza della zona portuale, decongestionando la viabilità costiera dai flussi d'attraversamento e restituendo gran parte della rete viaria cittadina al traffico locale;
- che l'ANAS S.p.A., nella qualità di soggetto aggiudicatore ha trasmesso, con nota 18 giugno 2003, DPP/Seg n. 01682, il progetto definitivo – approvato dal proprio Consiglio di amministrazione con delibera 5 giugno 2003, n. 77 – per la sua approvazione e relativa richiesta di assegnazione di risorse finanziarie al Ministero delle Infrastrutture e lo ha trasmesso, corredato dallo studio di impatto ambientale, anche al Ministero per i beni e le attività culturali, alle Soprintendenze competenti, alla Regione Liguria nonché ai soggetti gestori delle interferenze;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 è stata data comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, mediante pubblicazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" ed il "Secolo XIX" e deposito del progetto presso la Regione Liguria – Ufficio VIA – Dipartimento pianificazione territoriale paesistica ed ambientale;
- che la Regione Liguria, con delibera di Giunta 10 ottobre 2003, n. 1224, ha espresso una valutazione positiva sul progetto in argomento, tenendo conto delle prescrizioni alle quali il soggetto aggiudicatore dovrà attenersi nella fase di redazione del progetto esecutivo e inclusive di quelle formulate dal Comitato tecnico regionale per il territorio – Sezione per la valutazione di impatto ambientale;
- che la ANAS S.p.A., con nota 24 marzo 2004, DPP/Seg n. 01540, ha trasmesso ad ulteriori Enti interferiti copia degli elaborati progettuali dell'opera, al fine di segnalare eventuali interferenze con il sedime dell'infrastruttura non rilevate in progetto;
- che in data 31 marzo 2004 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, indetta dall'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- che il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 1 luglio 2005, n. 08.407/8321, ha espresso parere favorevole al progetto, subordinato al recepimento di prescrizioni;
- che la Regione Liguria con nota 17 gennaio 1005, n. 10625/53, ha comunicato che a seguito dell'invio – da parte dell'ANAS – della documentazione integrativa per l'adempimento delle prescrizioni con la menzionata delibera di Giunta, relativamente agli aspetti riguardanti la compatibilità ambientale, il settore di "valutazione di impatto ambientale" della stessa Regione ha valutato come ottemperate tutte le prescrizioni espresse;
- che il Ministero delle infrastrutture propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo in apposito documento, le motivazioni in caso di mancato recepimento di richieste avanzate in fase istruttoria;

- sotto l'aspetto attuativo

- che il soggetto aggiudicatore viene individuato in ANAS S.p.A.;
- che la modalità di realizzazione dell'opera è l'appalto integrato;
- che il tempo utile per la realizzazione dell'opera è stimato in 1500 giorni, comprensivo di 150 giorni per la redazione del progetto esecutivo e di 120 giorni per andamento stagionale sfavorevole;
- che all'intervento "viabilità di accesso all'hub portuale di Savona – interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado" è assegnato il CUP F9B01000370001;

- sotto l'aspetto finanziario

- che il costo dell'intervento – indicato nella versione originaria della relazione istruttoria in euro 246.956.734,33 e corrispondente a quello riportato nel menzionato Contratto di programma con l'ANAS – è stato successivamente aggiornato in relazione ai contenuti del decreto legislativo n. 163/2006 e viene quantificato (al netto dell'IVA, riportata solo per memoria) in euro 239.413.750,98, dei quali euro 172.835.579 per lavori a base di appalto e euro 66.578.171,32 per "somme a disposizione della stazione appaltante";
- che il Ministero istruttore, sulla scorta di precisazioni fornite dal soggetto aggiudicatore, ha comunicato il costo dell'eventuale realizzazione di opere di presidio del tunnel ferroviario di cui alla relazione istruttoria verrebbe compensato dalle economie derivanti dalla prescritta eliminazione di uno svincolo;
- che il piano economico-finanziario sintetico, inviato a corredo della versione originaria della relazione, non evidenzia un "potenziale ritorno economico derivante dalla gestione", trattandosi di strada statale per la quale non è prevista l'applicazione di tariffe;
- che la copertura del costo dell'opera viene individuata a carico dei contributi di cui all'art. 1, comma 977, della legge n. 29/2006;

DELIBERA

1. *Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli art. 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato – con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture – anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo "Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona – interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado: variante alla SS1 Aurelia nel tratto tra Savona torrente Letimbro ed Albisola superiore".
Si è quindi perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo Stato e la Regione interessata sulla localizzazione dell'opera.
L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

1.3 L'importo di euro 239.413.750,98 – pari al costo aggiornato dell'opera come specificato nella "presa d'atto" – costituisce il "limite di spesa" dell'intervento;

1.4 E' approvato, altresì, il Piano di risoluzione delle interferenze proposto dal Ministero delle infrastrutture e riportato negli elaborati progettuali S1 00 A10B-A11B e A12B.

2 *Concessione contributo*

Per la realizzazione dell'opera è concesso un contributo di euro 23.427.116, dei quali:

- Euro 5.908.372 a valere sul contributo quindicennale previsto dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 con decorrenza 2007;
- Euro 13.583.614 sul contributo quindicennale previsto da detta norma con decorrenza 2008;
- Euro 3.219.578 sul contributo quindicennale previsto dalla richiamata disposizione con decorrenza 2009;

Il predetto contributo complessivo – suscettibile di sviluppare, al tasso di interesse attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti di euro 239.413.750, 98 – è stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

3 *Clausole finali*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

3.2 Il predetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.3 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

3.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che – fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni – ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.5 Ai sensi della delibera 29 settembre 2004 n. 24 il CUP relativo a ciascuna opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 3 agosto 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio Gobbo

IL PRESIDENTE
Romano Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finaziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 147

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Prescrizioni da recepire in fase di progettazione esecutiva

Prescrizioni di carattere tecnico progettuale

In fase di redazione del progetto esecutivo sì dovranno recepire le seguenti prescrizioni:

- per quanto riguarda l'attraversamento superiore della galleria ferroviaria "Monte Pesasco", in corrispondenza del km 35+052, della linea Genova-Ventimiglia (progressiva 3+866,45 di progetto):
  - va effettuata una verifica di stabilità (con il metodo F.E.M.) del rivestimento della galleria ferroviaria nella sezione di interferenza con la viabilità stradale sovrastante. Tale verifica andrà condotta ante operam e post operam, tenendo conto delle nuove sollecitazioni dinamiche indotte dal traffico stradale nei confronti dell'ammasso roccioso interposto tra i due manufatti (pari a circa 5 m). Solo a seguito di detta verifica si potranno evidenziare necessità di opere di presidio del tunnel ferroviario;
  - si dovrà attivare un adeguato monitoraggio a carico della galleria ferroviaria durante tutta la fase di escavazione del tunnel stradale;
  - prima dell'inizio dei lavori, è necessario un contraddittorio circa lo stato conservativo del rivestimento della galleria ferroviaria corredato di relativo servizio fotografico.
- In merito al viadotto "La Rusca" che sovrappassa la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, in corrispondenza del km 37+800, e Savona Torino, il progetto esecutivo dovrà contenere un dettagliato programma dei lavori interferenti con la circolazione ferroviaria, che dovrà essere redatto sulla base delle disponibilità che verranno indicate da RFI.
- Dovranno essere precisate le interferenze (dimensionali e tipologiche) della nuova infrastruttura viaria con le gallerie ferroviarie della sede dimessa nonché di quelle relative agli svincoli in sponda destra del torrente Letimbro.

Prescrizioni di carattere archeologico, architettonico e paesaggistico

In fase di redazione del progetto esecutivo si dovranno recepire le seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere eliminato lo svincolo "Punta Margonara" (poco distante dallo svincolo "Miramare"), che si sviluppa a ridosso della linea di costa e la cui realizzazione comporterebbe un'ulteriore compromissione della collinosa fascia verde retro stante che, seppur in parte degradata, è ancora paesaggisticamente recuperabile;
b) dovranno essere eseguite ricognizioni archeologiche preventive con indagine diretta sul territorio oggetto d'interventi, compresa una fascia di rispetto da determinarsi con particolare attenzione alle aree maggiormente indiziate dai dati desunti dalla toponomastica, geomorfologia e cartografia storica e comprese le aree destinate a deposito degli inerti di risulta dallo scavo delle gallerie e delle numerose opere accessorie;

c) dovranno essere eseguite prospezioni geomorfologiche non distruttive con impiego combinato dei metodi magnetometrico, geo-elettrico e georadar sui tracciati in aperto, eventualmente da integrarsi con analisi mícromorfologíche e datazioni radiometriche;
d) dovranno essere eseguite verifiche di controllo mediante sondaggi e saggi di scavo stratigrafico a seconda che le risultanze derivanti dalle indagini sopra dettagliate abbiano restituito tracce di strutture o stratigrafie archeologiche oppure risultino particolarmente indiziate come aree di possibile reperimento delle stesse;
e) dovranno essere fornite specifiche su sistemazioni a verde e materiali di finitura da utilizzare per tutti gli svincoli, gli innesti delle gallerie naturali e artificiali, il ponte sul Sansobbia e sul Rio Termine;
f) dovranno essere realizzati fotomontaggi lungo il tracciato fuori terra con punti di vista ad altezza uomo o lievemente rialzati (ad integrazione di quelli già proposti nel definitivo, realizzati su foto aeree);
g) dovranno essere fornite specifiche su strada di sponda destra del Sansobbia, prevista come connessione dello svincolo "Sansobbia" con la viabilità ordinaria (larghezza, quote e distanze dall'alveo);
h) le opere di sistemazione a verde dovranno essere eseguite contestualmente all'avanzamento delle opere infrastrutturali;
i) dovranno essere realizzate delle opere di riqualificazione dell'ambiente fluviale con particolare riferimento agli interventi sul Sansobbia che comporteranno significative modifiche dell'alveo e di sponda destra;
j) le eventuali connessioni tra l'Aurelia bis e la viabilità ordinaria nei comuni di Albissola Marina e Albissola Superiore non dovranno interferire in alcun modo con gli edifici vincolati ed i terreni oggetto di vincolo indiretto presenti nella zona, quali Villa Gavotti con parco e Villa Faraggiana con i terreni circostanti;
k) dovrà essere verificata la necessità di un monitoraggio dell'edificio dell'ex INAIP e del complesso conventuale del S. Giacomo soprastante lo svincolo di Miramare e dell'annesso tracciato in galleria durante l'esecuzione delle opere.

N.B. Le risultanze delle indagini diagnostiche indicate alle lettere b-c e d del presente punto e da effettuare preventivamente alla redazione del progetto esecutivo dovranno essere sottoposte, prima dell'approvazione di detto progetto, alla Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria per l'espressione del definitivo parere.

<u>Prescrizioni da recepire in fase di esecuzione dell'opera</u>

- in fase di esecuzione delle opere, tutti i movimenti di terra relativi al tracciato (svincoli, viadotti, gallerie) e l'istallazione dei cantieri operativi e di servizio siano comunque seguiti e controllati in ogni fase da personale archeologico qualificato, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria, che si riserva la direzione scientifica delle indagini.

ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si

potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

DELIBERAZIONE 28 settembre 2007.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ripartizione risorse seconda quota anno 2006 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999 e articolo 145, comma 10, legge n. 388/2000). (Deliberazione n. 102/2007).

IL CIPE

VISTA la legge 17 maggio 1999, n.144 e, in particolare l'art.1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo - da ripartire sulla base di apposita deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - finalizzato alla costituzione di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE;

VISTO l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che ha, fra l'altro, incrementato la dotazione annua del predetto Fondo, a partire dal 2001, da 10 a 40 miliardi di lire (20.658.276 euro);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al richiamato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

VISTE le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001, concernenti gli indirizzi operativi per la costituzione dei predetti Nuclei di valutazione e verifica;

VISTE le leggi 24 dicembre 2003, n.351 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2004) e 30 dicembre 2004, n.312 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005), nonché i relativi decreti di ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base, che recano, fra l'altro, autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento annuo (pari a 20.658.276 euro) del predetto Fondo di cui alla legge n.144/99, art.1, comma 7;

VISTE le proprie delibere 3 maggio 2001, n. 67 (G.U. n.183/2001), 29 novembre 2002, n.98 (G.U. n.15/2003) e 19 dicembre 2003, n. 122 (G.U. n. 113/2004), con le quali è stato ripartito per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'importo di 20.658.276 euro (lire 40 miliardi), autorizzato dall'art. 145, comma 10, della legge finanziaria 2001, per le finalità dell'articolo 1 della legge n. 144/1999 sopra richiamata;

VISTA la propria delibera 27 maggio 2005, n. 54 (G.U. n. 251/2005) con la quale è stato disposto il riparto – tra i Nuclei delle Regioni e Province autonome, delle

Amministrazioni centrali e le c.d. “funzioni orizzontali” - della quota dell’anno 2004 del predetto Fondo di cui alla legge n.144/99, art. 1, comma 7, pari a complessivi 19.828.276 euro, ed è stato altresì disposto il riparto di una prima quota per l’anno 2005, pari a 11.200.702 euro, a fronte dello stanziamento previsto in bilancio per il medesimo anno pari a complessivi 20.658.276 euro;

CONSIDERATO che la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) ha apportato una riduzione allo stanziamento di bilancio per l’anno 2006 da 20.658.276 euro - annualmente previsti ai sensi della legge finanziaria 2001, art.145, comma 10 - a 16.733.204 euro e sono state di conseguenza ridotte, in misura proporzionale, le assegnazioni a favore delle diverse finalità, destinando 15.059.889 euro al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei (di cui 11.713.247 euro a favore delle Regioni e Province autonome e 3.346.642 euro a favore delle Amministrazioni centrali) e 1.673.315 euro al finanziamento delle “funzioni orizzontali” (Rete dei Nuclei, Sistema MIP/CUP e attività UVAL);

VISTA la propria delibera 22 marzo 2006, n. 5 del (G.U. n. 212/2006) con la quale è stato disposto il riparto – tra i Nuclei delle Regioni e Province autonome, delle Amministrazioni centrali e le c.d. “funzioni orizzontali” - della seconda quota dell’anno 2005, nonché della prima quota dell’anno 2006, pari a 9.072.575 euro (corrispondente a circa il 54% dello stanziamento previsto in bilancio per lo stesso anno, pari complessivamente a 16.733.204 euro), destinando integralmente la quota a favore delle c.d. “funzioni orizzontali” (1.673.315 euro) per l’anno 2006 e una quota pari al 50% dello stanziamento disponibile, a favore dei Nuclei delle Amministrazioni regionali (5.856.623 euro) e centrali (1.542.637 euro), rinviando ad una successiva delibera la ripartizione della restante quota 2006;

CONSIDERATO che a partire dalla citata delibera n. 98/2002 (punto 6), così come confermato con la successiva delibera n. 122/2003, la ripartizione del Fondo destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione delle Amministrazioni centrali e regionali viene disposta sulla base dell’effettiva operatività dei Nuclei, della loro adeguata composizione in relazione alle competenze attribuite, della coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto alle finalità e modalità di cui all’art.1 della legge n.144/1999 ed alle predette direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che a seguito delle modificazioni apportate all’assetto del Governo dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233 ed alla luce della ricognizione in tal senso svolta dalla Segreteria del CIPE e della documentazione agli atti, risulta costituito, in aggiunta al preesistente Nucleo del Ministero delle infrastrutture, il Nucleo del Ministero dei trasporti e sono altresì confermate le assegnazioni a favore dei Nuclei del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive), così come da richiesta ribadita nel corso dell’odierna seduta dal rappresentante di tale Ministero e del Ministero della pubblica istruzione, come da decreto ministeriale del 16 luglio 2007;

CONSIDERATO altresì che sono in corso approfondimenti per verificare l'effettiva costituzione del Nucleo del Ministero dell'università e ricerca (ex MIUR) per le finalità dell'art.1 della legge n.144/1999, ai fini dell'eventuale assegnazione della relativa quota;

RITENUTO, in tale contesto, di dover confermare le assegnazioni a suo tempo disposte per i Nuclei del Ministero delle infrastrutture, dello sviluppo economico (già MAP) e della pubblica istruzione (già Ministero dell'istruzione, ricerca e università) prevedendo altresì l'inserimento, nell'odierno riparto, anche del Ministero dei Trasporti (per un importo pari alla prima quota assegnata nel 2006 all'allora Ministero delle infrastrutture e trasporti), che costituisce una prima assegnazione per l'avvio dell'operatività del relativo Nucleo che potrà trovare successivamente un più adeguato dimensionamento;

TENUTO CONTO che, a seguito del monitoraggio svolto dalla Segreteria del CIPE nel corso del 2006, sono state acquisite dalle Amministrazioni competenti le informazioni necessarie per verificare la costituzione e l'operatività dei rispettivi Nuclei;

CONSIDERATO che la presente ripartizione è stata predisposta tenendo conto dei criteri previsti al punto 4 della citata delibera n. 5/2006, nonché delle modifiche apportate all'assetto del Governo dal decreto legge n.181/2006, convertito nella legge n.233/2006;

RITENUTO opportuno procedere alla presente ripartizione della seconda quota per l'anno 2006, assegnando alle Amministrazioni regionali e centrali di cui ai punti 1.1 e 1.2 della presente delibera gli stessi importi già deliberati in occasione del primo riparto 2006 - sul quale è stato a suo tempo acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni - tenuto conto dell'esigenza di assicurare continuità nel finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei, condizione necessaria per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali agli stessi demandate;

SU PROPOSTA del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del CIPE;

D E L I B E R A

1. Per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali da parte dei Nuclei di valutazione delle Amministrazioni centrali e regionali, viene assegnata la seconda quota 2006, di importo pari a complessivi 7.601.987 euro, ripartendo l'importo di 5.856.623 euro a favore delle Amministrazioni regionali e l'importo di 1.745.634 euro a favore delle Amministrazioni centrali, come disposto, rispettivamente, ai successivi punti 1.1 e 1.2.

1.1. Amministrazioni regionali

L'importo di 5.856.623 euro è assegnato a favore delle Amministrazioni regionali come segue:

in euro

STANZIAMENTO COMPLESSIVO ANNO 2006			**€ 16.733.204**
AMMINISTRAZIONI REGIONALI	**I TRANCHE 2006 già assegnata (per memoria)**		**II TRANCHE 2006 (oggetto della presente assegnazione)**
QUOTA INTERA	**€ 11.713.247**		
RIPARTIZIONE	**€ 5.856.623**		**€ 5.856.623**
Valle d'Aosta	€ 112.531		€ 112.531
P.A. Trento	€ 130.101		€ 130.101
P.A. Bolzano	€ 131.565		€ 131.565
Umbria	€ 144.533		€ 144.533
Molise	€ 145.788		€ 145.788
Friuli V-Giulia	€ 163.358		€ 163.358
Marche	€ 168.796		€ 168.796
Basilicata	€ 175.071		€ 175.071
Liguria	€ 184.693		€ 184.693
Abruzzo	€ 213.348		€ 213.348
Toscana	€ 274.007		€ 274.007
Sardegna	€ 297.851		€ 297.851
Calabria	€ 300.361		€ 300.361
Emilia-Romagna	€ 311.447		€ 311.447
Veneto	€ 325.879		€ 325.879
Piemonte	€ 326.298		€ 326.298
Lazio	€ 347.214		€ 347.214
Puglia	€ 426.278		€ 429.278
Sicilia	€ 545.084		€ 545.084
Campania	€ 558.680		€ 558.680
Lombardia	€ 573.740		€ 573.740
Totale Regioni	**€ 5.856.623**		**€ 5.859.623**

1.2. Amministrazioni centrali:
l'importo di 1.745.634 euro è assegnato a favore delle Amministrazioni centrali come segue:

in euro

STANZIAMENTO COMPLESSIVO ANNO 2006		**€ 16.733.204**
AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**I TRANCHE 2006 già assegnata (per memoria)**	**II TRANCHE 2006 (oggetto della presente assegnazione)**
QUOTA INTERA AACC	**€ 3.346.642**	
RIPARTIZIONE	**€ 1.673.321**	**€ 1.673.321**
M.ro Affari Esteri	€ 130.687	€ 130.687
M.ro Ambiente	€ 176.531	€ 176.531
M.ro Attività Produttive (*)	*€ 156.883* (**)	€ 156.883
M.ro Beni Culturali	€ 156.883	€ 156.883
M.ro Infrastrutture (*)	*€ 202.727* (**)	€ 202.727
M.ro Trasporti (*)	€ 0	€ 202.727
M.ro Interno	€ 130.687	€ 130.687
M.ro Istruzione (*)	*€ 176.531* (**)	€ 176.531
M.ro Ricerca (*)	€ 0	€ 0
M.ro Lavoro e P.S. (**)	*€ 130.684* (***)	€ 0
Dip. Pari Opportunità	€ 130.687	€ 130.687
M.ro Politiche Agricole	€ 130.687	€ 130.687
M.ro Salute	€ 150.334	€ 150.334
Totale	**€ 1.542.637**	**€ 1.745.364**

(*) Ammininistrazioni che sono state separate e/o modificate per effetto del D.L.181/2006
(**) quota non trasferita
(***) quota non assegnata

Sulla base dei criteri richiamati al punto 2 della citata delibera n.54/2005, non vengono disposte assegnazioni a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - che non ha comunicato, ad oggi, la costituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge n.144/1999 – e del Ministero dell'università e della ricerca per il quale, come richiamato in premessa, sono in corso approfondimenti per verificare l'effettiva costituzione del relativo Nucleo.

3. Così come stabilito dal punto 3 della citata delibera n. 5/2006, l'effettivo trasferimento delle risorse assegnate a favore delle Amministrazioni centrali e regionali di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, sarà disposto solo a favore di quei Nuclei che attestino di aver raggiunto la soglia del 50% di spesa sostenuta, ovvero derivante da

obbligazioni assunte con obbligo di pagamento nei successivi esercizi, a valere sulle risorse attribuite ed erogate sulle annualità precedenti, comprese le assegnazioni di cui alla delibera CIPE n. 54/2005 (con esclusione quindi, dal predetto calcolo del 50%, delle risorse assegnate con la delibera n.5/2006).

4. Per quanto concerne la ripartizione dello stanziamento 2007 (pari a 10.720.301 euro) che, al netto degli accantonamenti per l'anno in corso disposti dalla legge finanziaria 2007, è stato effettivamente trasferito al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel quadro delle nuove competenze gestionali, saranno individuati nuovi criteri di riparto che terranno conto, tra l'altro, dell'attuale assetto del Governo, del ruolo effettivamente svolto negli anni dai singoli Nuclei per le finalità istituzionalmente previste dall'articolo 1 della legge n. 144/1999 e quindi per il Monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), nonché delle esigenze connesse alle c.d. "funzioni orizzontali", ivi compreso il ruolo di coordinamento del CIPE previsto dalla normativa vigente in materia.

5. L'utilizzazione di eventuali ulteriori risorse residue, ancora disponibili sul predetto Fondo, potrà essere definita in occasione del riparto dello stanziamento 2007.

Roma, 28 settembre 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE
Romano PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finaziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 138

08A00975

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803026/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 2,00